

REGOLAMENTO (CEE) N. 2685/90 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel giugno 1988, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura di riesame relativa alle misure antidumping sulle importazioni nella Comunità di cuscinetti radiali ad un unico ordine di sfere, il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, originari del Giappone ed ha avviato un'inchiesta in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le misure in questione riguardavano i dazi definitivi istituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2089/84 del Consiglio⁽³⁾, relativo alle importazioni di tali prodotti dal Giappone e da Singapore, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3528/87⁽⁴⁾.
- (2) La procedura è stata avviata in seguito alla presentazione di una denuncia, nel dicembre 1987, da parte della Federazione delle associazioni dei produttori

di cuscinetti a sfere (FEBMA — Federation of European Bearing Manufacturers' Associations) a nome di quasi tutti i produttori comunitari di cuscinetti a sfere. Nella denuncia, in cui si chiedeva unicamente il riesame delle misure relative al Giappone, la ricorrente sosteneva che i margini di dumping e di sottoquotazione dei prezzi erano aumentati e chiedeva l'istituzione di dazi antidumping più elevati. La denuncia conteneva elementi di prova considerati sufficienti per giustificare l'apertura della procedura.

- (3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere intese.
- (4) Alcuni esportatori ed importatori e la maggior parte dei produttori comunitari, rappresentati dalla ricorrente, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della procedura ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società.
- a) *Produttori comunitari*
- FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt, Germania,
 - Georg Müller Nürnberg AG, Nürnberg, Germania,
 - Gebrüder Reinfurt GmbH & Co., KG, Würzburg, Germania,
 - SKF Industrie SpA Torino, Italia,
 - SKF Roulements Spécialisés (ADR), Thomery, Francia,
 - SKF France, Clamart, Francia,
 - ROL Rolamentos Portugueses SARL, Caldas da Rainha, Portogallo.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 159 del 18. 6. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 1.